

# Riforma del Terzo settore:

*verso un nuovo sistema...*

Caltagirone

9/01/2021



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

# Perché siamo qui oggi?

- La riforma del Terzo settore!
- Le principali novità della riforma
- Il Codice del Terzo settore
- Il nuovo «riconoscimento» del volontario
- Le «nuove» ODV
- Il RUNTS
- *Nuovi percorsi*: gli adeguamenti statutari
- Come apportare le modifiche?



**Riforma del**  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

# La “grande” Riforma

## I primi passi della riforma:

Legge n. 106/2016

## Decreti attuativi:

Servizio civile universale (D. Lgs. n. 40/2017)

Cinque per mille (D. Lgs. n. 111/2017)

Impresa sociale (D. Lgs. n. 112/2017)

Codice del Terzo settore (D. Lgs. n.117/2017)



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

# Riforma Terzo settore

*D.Lgs 40/17*  
**Servizio civile  
universale**

4 atti previsti  
3 adottati

*D.Lgs 111/17*  
**5 per mille**  
1 atto previsto e  
adottato

*D.Lgs 117/17*  
**Codice Terzo  
settore**

24 atti previsti  
4 in elaborazione  
12 adottati

*Legge delega 106/2016*

*D.Lgs 112/17*  
**Impresa sociale**

11 atti previsti  
1 in elaborazione  
4 adottati

Fonte:  
Forum Terzo Settore  
e CSVNet

## La “grande” Riforma: Quali novità?

Vengono **abrogate** diverse normative, tra cui:

- La legge sul volontariato (266/91),
- e quella sulle associazioni di promozione sociale (383/2000),
- la “legge sulle Onlus” (460/97),
- E molte altre disposizioni e normative...

Vengono raggruppati in un solo testo tutte le tipologie di quelli che da ora in poi si dovranno chiamare **Enti del Terzo settore (Ets)**.

Ecco le **sette nuove tipologie**:

- organizzazioni di volontariato (ODV);
- associazioni di promozione sociale (APS);
- imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali);
- enti filantropici;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso;
- altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società).



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

## La “grande” Riforma: Quali novità?

Gli Enti del Terzo settore saranno **obbligati**, per definirsi tali, all’iscrizione al:

**Registro unico nazionale del Terzo settore** (già denominato Runts...)



GLI ALTRI REGISTRI SARANNO ELIMINATI  
A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL REGISTRO UNICO (!)

Vengono definite in un unico elenco riportato all’**articolo 5** le “attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” che “in via esclusiva o principale” sono esercitati dagli Enti del Terzo settore. Si tratta di un elenco, dichiaratamente aggiornabile, che “riordina” appunto le attività consuete del non profit (dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente) e ne aggiunge alcune emerse negli ultimi anni (housing, agricoltura sociale, legalità, commercio equo ecc.).




Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

## La “grande” Riforma: Quali novità?

Vengono definite in un unico elenco riportato all’**articolo 5** le



“**attività di interesse generale** per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”

che “in via esclusiva o principale” sono esercitati dagli Enti del Terzo settore. Si tratta di un elenco, dichiaratamente aggiornabile, che “riordina” appunto le attività consuete del non profit (dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente) e ne aggiunge alcune emerse negli ultimi anni (housing, agricoltura sociale, legalità, commercio equo ecc.).



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

## La “grande” Riforma: Quali novità?

- Gli Ets, con l’iscrizione al registro, saranno tenuti al rispetto di vari **obblighi** riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l’assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili.
- Ma potranno accedere anche a una **serie di esenzioni e vantaggi economici** previsti dalla riforma: circa 200 milioni nei prossimi tre anni sotto forma, ad esempio, di incentivi fiscali maggiorati (per le associazioni, per i donatori e per gli investitori nelle imprese sociali), di risorse del nuovo Fondo progetti innovativi, di lancio dei “Social bonus” e dei “Titoli di solidarietà”.
- Senza contare che diventano per la prima volta **esplicite in una legge alcune indicazioni alle pubbliche amministrazioni**: come cedere senza oneri alle associazioni beni mobili o immobili per manifestazioni, o in comodato gratuito come sedi o a canone agevolato per la riqualificazione; o incentivare la cultura del volontariato (soprattutto nelle scuole): o infine coinvolgere gli Ets sia nella programmazione che nella gestione di servizi sociali, nel caso di Odv e Aps, “se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”.



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*



## La “grande” Riforma: Quali novità?

- Una parte consistente del Codice (sei articoli, dal 61 al 66, pari al 14% dell’estensione del testo) è dedicata ai **Centri di servizio per il volontariato (CSV)**, interessati da una profonda revisione in chiave evolutiva che ne riconosce le funzioni svolte nei primi 20 anni della loro esistenza e le adegua al nuovo scenario. A cominciare dall’allargamento della platea a cui i CSV dovranno prestare servizi, che coinciderà con tutti i “volontari negli Enti del Terzo settore”, e non più solo con quelli delle organizzazioni di volontariato definite dalla legge 266/91
- I CSV, insieme alle **Reti associative nazionali**, potranno essere autorizzati dal ministero delle Politiche sociali all’“autocontrollo degli Enti del Terzo settore”.



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

# *Il Codice del Terzo settore*

Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*



# La struttura del Codice

**Titolo I** DISPOSIZIONI GENERALI

**Titolo II** DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

**Titolo III** DEL VOLONTARIO E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

**Titolo IV** DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

Capo I Disposizioni generali

Capo II Della Costituzione

Capo III Dell'ordinamento e della amministrazione

**Titolo V** DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I Delle organizzazioni di volontariato

Capo II Delle associazioni di promozione sociale

Capo III Degli enti filantropici

Capo IV Delle imprese sociali

Capo V Delle reti associative

Capo VI Delle società di mutuo soccorso

Altri enti....(norma residuale)

**Titolo VI** DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

**Titolo VII** DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

**Titolo VIII** DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I Del Consiglio nazionale del Terzo settore

Capo II Dei centri di servizio per il volontariato

Capo III Di altre specifiche misure

Capo IV Delle risorse finanziarie

**Titolo IX** TITOLI DI SOLIDARIETA' DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ED ALTRE FORME DI FINANZA SOCIALE

**Titolo X** REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I Disposizioni generali

Capo II Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale

Capo III Delle scritture contabili

Capo IV Delle disposizioni transitorie e finali

**Titolo XI** DEI CONTROLLI E DEL COORDINAMENTO

**Titolo XII** DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**Riforma del  
Terzo settore:**

*Adeguamenti statutarî degli ETS*



# *Il (V)olontario e l'attività di volontariato*



**Riforma del  
Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

# Il Volontario (degli ETS)

## Figura



Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge **attività in favore della comunità e del bene comune**, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, **mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.**

Non si considera volontario l'associato che **occasionalmente** coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

## Registro



Gli enti del Terzo settore **possono avvalersi di volontari** nello svolgimento delle proprie attività.

Sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività **in modo non occasionale.**



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

# Il Volontario (degli ETS)

## Incompatibilità

La qualità di volontario è incompatibile:

- con qualsiasi forma di rapporto di **lavoro subordinato o autonomo**;
- con **ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente** di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

## Assicurazione obbligatoria

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli:

- **contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato;**
- **per la responsabilità civile verso i terzi.**

Con **decreto** del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del Lavoro entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, saranno individuati meccanismi assicurativi semplificati, con po-lizze anche numeriche, e saranno disciplinati i relativi controlli.

- La copertura assicurativa è **elemento essenziale delle convenzioni** tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche.
- I relativi oneri sono **a carico dell'amministrazione pubblica** con la quale viene stipulata la convenzione.



**Riforma del**  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutarî degli ETS*

# Il Volontario (degli ETS)

L'attività del volontario **non può essere retribuita** in alcun modo nemmeno dal beneficiario

Rimborsi spese

Al volontario possono essere **rimborsate** dall'ente del Terzo settore, tramite il quale svolge l'attività, **soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate** per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

Sono in ogni caso **vietati rimborsi spese di tipo forfetario.**

Autocertificazione

A tali fini le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una **autocertificazione** resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché:

- non superino l'importo di **€ 10 giornalieri e € 150 mensili**;
- l'**organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.**

Donazione di sangue e organi

Tale disposizione non si applica alle attività di volontariato aventi a oggetto la donazione di sangue e di organi.

DIVIETO  
DI  
DISTRIBUZIONE  
UTILI



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

# *ETS*

## *Enti del terzo settore*



**Riforma del**  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*



# Disciplina generale ETS

Principi  
generali




Il Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) provvede al **riordino** e alla **revisione organica** della disciplina vigente in materia di enti del terzo settore.

Norme  
applicabili  
Art. 3



✓ Le disposizioni del Codice si applicano, ove non derogate e in quanto compatibili, **anche alle categorie di enti del terzo settore che hanno una disciplina particolare.**

✓ Per quanto non previsto dal Codice, agli enti del terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del **Codice Civile** e le relative disposizioni di attuazione.



## **SONO ABROGATE (tra l'altro):**

- Legge n. 266/1991 (ODV)
- Legge 383/2000 (APS)
- D. Lgs. 460/1997 (ONLUS)

L'EFFICACIA DELL'IMPALCATURA FISCALE  
E' SUBORDINATA **ALL'AUTORIZZAZIONE  
DELLA COMMISSIONE EUROPEA** E,  
COMUNQUE, ALL'OPERATIVITA' DEL  
**REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL  
TERZO SETTORE**



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

# Enti del terzo settore Artt. 4 e 5

## Scopo



Tali enti sono costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**.

**Mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale** in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, definite dall'art. 5.

## Esclusioni



### **Non sono enti del terzo settore:**

le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro,

gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile e dei corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

## Attività



Gli enti del terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, **esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale** tra quelle contenute nell'art. 5, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

# Enti del terzo settore Artt. 4 e 5

Attività "di interesse generale" Art. 5



- a) **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) **interventi e prestazioni sanitarie**;
- c) **prestazioni socio-sanitarie** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla **salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente** e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di **tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) **formazione universitaria e post-universitaria**;
- h) **ricerca scientifica** di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di **attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) **radiodiffusione sonora a carattere comunitario**, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di **attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso**;
- l) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

# Enti del terzo settore Artt. 4 e 5

Attività "di interesse generale" Art. 5

- m) **servizi strumentali ad enti del Terzo settore** resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) **cooperazione allo sviluppo**, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del **commercio equo e solidale**, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati **all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro** dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) **alloggio sociale**, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) **accoglienza umanitaria** ed integrazione sociale dei **migranti**;
- s) **agricoltura sociale**, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di **attività sportive dilettantistiche**;



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutarî degli ETS*

# Enti del terzo settore Artt. 4 e 5

Attività "di interesse generale" Art. 5

- u) **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti** di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della **cultura della legalità, della pace tra i popoli**, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e **tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori** e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di **adozione internazionale** ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) **protezione civile** ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di **beni confiscati** alla criminalità organizzata".

Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*



# Enti del terzo settore Artt. 4 e 5

Attività  
"diverse"  
Art. 6



Gli enti del terzo settore possono esercitare **attività diverse** da quelle precedentemente elencate, a condizione che:

- l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano;
- siano **secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti che saranno definiti con **decreto del Ministro del Lavoro**, di concerto con il Ministro dell'Economia, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Commerciali???

COMMERCIALI!!!

NEW!

Decreto correttivo 2018: "Tutela degli animali e prevenzione dal randagismo"

Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*



# Le «NUOVE» Organizzazioni di Volontariato

Riforma del  
**Terzo settore:** nuove sfide per il volontariato  
tra bisogni, criticità e opportunità

Martedì  
**8 maggio 2018**  
ore 15.00

c/o sala eventi Re.Work  
Centro Direzionale Is. E2 - Napoli



## *Le Organizzazioni di Volontariato (Art. 32)*

1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un **numero non inferiore a sette persone fisiche** o a **tre organizzazioni di volontariato**, per lo **svolgimento prevalentemente in favore di terzi** di **una o più attività di cui all'articolo 5**, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato **possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro**, a condizione che il loro numero non sia superiore al **cinquanta per cento** del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o **l'acronimo ODV**. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.
4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.





# *Registro unico nazionale del terzo settore (Runts)*



**Riforma del**  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

# Registro unico nazionale del terzo settore

Presso il Ministero del Lavoro sarà istituito il Registro unico nazionale del terzo settore, che raccoglierà tutte le informazioni relative agli enti iscritti. L'obiettivo del legislatore è il **superamento** dell'attuale molteplicità di registri, albi, anagrafi degli enti non profit. Il Registro unico consentirà ai donatori di sapere se l'ente possiede le caratteristiche per fruire delle agevolazioni fiscali previste in relazione alle **erogazioni liberali**.

L'iscrizione nel Registro unico è obbligatoria per gli enti del terzo settore che intendano fruire dei **regimi fiscali agevolati** introdotti dal D.Lgs. 117/2017, nonché del **5 per mille** dell'Irpef.

## Caratteristiche

- **PUBBLICO** e accessibile **telematicamente**
- Gestito su **BASE TERRITORIALE** e con modalità informatiche
- Diviso in **sezioni** (ODV, APS, Enti filantropici, Imprese sociali (e Coop. Sociali), Reti associative, Società di mutuo soccorso, altri ETS)
- Deve dare conto di:
  - **Dati dell'ente** (contenuto minimo stabilito)
  - **Modifiche statutarie**
  - **Operazioni straordinarie** (es. trasformazione, scioglimento, ...)
- Al Registro vanno depositati (*tra gli altri*):
  - **Rendiconti e bilanci** di attività di fund raising
  - **Bilancio sociale** (se ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1 mln. euro)



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutarî degli ETS*

## EFFICACIA ED OPERATIVITA' DELLE NORME DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (CTS)

ISTITUZIONE DEL REGISTRO  
UNICO NAZIONALE DEL  
TERZO SETTORE (RUNTS)



La **qualifica di ETS** è subordinata all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che dovrà essere istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



### Entro 1 anno

a far data dal 3.08.2017 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emetterà un **decreto** per la definizione della **procedura** di iscrizione, mantenimento e cancellazione nel Registro da parte degli ETS.



### Entro i successivi 180 giorni

dall'entrata in vigore del decreto di definizione della procedura **le Regioni e le Province autonome** disciplinano i **procedimenti** per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore.



### Entro ulteriori 6 mesi

le Regioni e le Province autonome, dopo aver predisposto la struttura informatica del RUNTS, lo renderanno **operativo**



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

## EFFICACIA ED OPERATIVITA' DELLE NORME DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (CTS)

**Fino all'istituzione ed operatività del RUNTS, continueranno ad applicarsi le norme attualmente in vigore.**

Adeguamenti  
statutari

Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del Codice del terzo settore (avvenuta il 3.08.2017), tali soggetti dovranno **adeguare i propri statuti** alle disposizioni del Codice del terzo settore

2/02/2019

3/8/2019

Mediante  
assemblea  
ordinaria

- Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti degli enti iscritti nel registro Onlus (Anagrafe unica delle Onlus) e assoggettati alla disciplina di cui al **D.Lgs. 4.12.1997, n. 460**.
- Il suddetto adeguamento espone gli enti aventi la qualifica di Onlus al rischio di recepire regole statutarie in linea con la nuova normativa del CTS, ma incompatibili con quella Onlus.
- **È allora possibile per tali enti apportare modifiche al proprio statuto, subordinandone l'efficacia alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, c. 2, del CTS** (periodo d'imposta successivo di operatività del RUNTS). Nel contempo, allo stesso termine dovrebbe essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione dell'efficacia delle vecchie clausole statutarie, incompatibili con la nuova disciplina degli ETS
- In sostanza, in base alle predette modifiche statutarie, a partire dal termine di cui all'art. 104, c. 2 del CTS, cesseranno di avere efficacia le clausole Onlus incompatibili con la disciplina del CTS e, contestualmente, inizieranno ad avere effetto le nuove clausole conformi alla disciplina del CTS (**TELEFISCO 2018**)



Termini prorogati con il «Decreto Crescita» al 30 giugno 2020

Riforma del  
Terzo settore

Ulteriore proroga:  
31 marzo 2021

Ulteriore proroga:  
31 ottobre 2020

## EFFICACIA ED OPERATIVITA' DELLE NORME DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (CTS)

### Iscrizione agli attuali registri

- **Gli attuali registri** delle Onlus e degli altri enti citati **restano operativi fino all'istituzione e operatività del RUNTS**: dopo l'istituzione ed operatività del RUNTS, i dati dei singoli registri **"trasmigreranno" nel Registro unico** che sarà, inizialmente, alimentato dai precedenti registri e, successivamente, conterrà i dati delle nuove istanze di iscrizione.
- Pertanto, le iscrizioni agli attuali registri (ad esempio: registri regionali del volontariato) **continueranno ad essere regolate dalle norme procedurali in essere.**

### Verifica dei requisiti per l'iscrizione

#### **Enti costituiti ante 3.08.2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017)**

- La verifica dei requisiti per l'iscrizione nei registri dovrà essere condotta **sulla base della normativa vigente al momento della costituzione** dell'organizzazione.
- *Qualora fosse riscontrata una corrispondenza solo parziale delle disposizioni statutarie con le norme del CTS, tale disallineamento non potrà costituire, da sola, motivo di rigetto della domanda di iscrizione, dovendosi tenere presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto.*



**Riforma del**  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

## EFFICACIA ED OPERATIVITA' DELLE NORME DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (CTS)

### Verifica dei requisiti per l'iscrizione

#### Enti costituiti dopo il 3.08.2017

- Sono tenuti a **conformarsi ab origine alle disposizioni codicistiche**, purché queste siano **applicabili in via diretta ed immediata**.
- *Nel periodo transitorio invece non sono di immediata applicazione le norme del CTS che presentano un nesso diretto all'istituzione ed operatività del Runts ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi.*

### Denominazione sociale e utilizzo acronimi

- In attesa del termine di cui all'art. 104, c. 2 del D.Lgs. 117/2017, gli enti aventi la qualifica di Onlus dovranno **continuare** a qualificarsi come tali e **utilizzare nella denominazione** e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo Onlus.
- L'assunzione della nuova denominazione sociale di Ets, inserita nello statuto, invece, sarà **sospensivamente condizionata** all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. A partire da quel momento l'indicazione di Ente del Terzo settore o l'acronimo Ets sarà spendibile negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

*Nuovi percorsi...*

*Adeguamenti statutari degli ETS*



**Riforma del**  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

*Adeguamenti statutari degli ETS:*

*Nuovi percorsi...per le*  
**ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**



**Riforma del**  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*



## Caratteristiche ODV

- ✓ Formate da un numero non inferiore a sette persone fisiche o tre ODV;
- ✓ finalità: lo svolgimento prevalente dell'attività a favore di terzi;
- ✓ si avvalgono in modo prevalente dei volontari.



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

# FONTI

Disciplina generale\*

+

disciplina particolare artt. **32, 33 e 34\***

\* Codice del Terzo settore (D. Lgs. N. 117/2017)



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

## PER LE ODV CHE **NON FARANNO** LE MODIFICHE STATUTARIE PER OTTENERE L'ISCRIZIONE AL RUNTS?

Si ritiene che equivalga ad una tacita richiesta di cancellazione dal registro.

Diventano perciò semplici associazioni generiche (NON LUCRATIVE)

→ **SENZA AGEVOLAZIONI!**

Possono comunque iscriversi successivamente al RUNTS, adeguandosi di conseguenza.



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutarî degli ETS*

*Adeguamenti statutari degli ETS:*

*Nuovi percorsi...per le  
Associazioni di promozione sociale*



**Riforma del  
Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

- ✓ Formate da un numero non inferiore a sette persone fisiche o tre APS;
- ✓ finalità: lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale;
- ✓ si avvalgono in modo prevalente di volontari.
- ✓ Attività d'interesse generale Art. 5 D.lgs. 117/2017



# FONTI

Disciplina generale\*

+

disciplina particolare artt. **35 e 36\***

\* Codice del Terzo settore (D. Lgs. N. 117/2017)



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

## PER LE APS CHE **NON FARANNO** LE MODIFICHE STATUTARIE PER OTTENERE L'ISCRIZIONE AL RUNTS?

Si ritiene che equivalga ad una tacita richiesta di cancellazione dal registro.

Diventano perciò semplici associazioni generiche (NON LUCRATIVE)

→ **SENZA AGEVOLAZIONI!**

Possono comunque iscriversi successivamente al RUNTS, adeguandosi di conseguenza.



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

New!  
RISOLUZIONE N. 89/E  
del 25/10/2019

**Art. 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017**  
**primo periodo**

*“Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro **ventiquattro** mesi dalla data della sua entrata in vigore”*



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutarî degli ETS*



# ...e le ONLUS\*

(D.Lgs. 460/97, iscritte all'Anagrafe Unica delle Onlus)

## Adeguamenti statutari

- *un'opportunità per ripensare alla propria identità, alla propria missione e all'impatto generato;*
- Messa a fuoco della missione associativa;
- Scegliere la forma più coerente, lungimirante e conveniente;
- Per le associazioni, più un momento di «riordino»



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

*Scelte da prendere in vista del  
termine del **SCADENZA**  
**31 marzo 2021!***

*Almeno 3 strade percorribili...*



**Riforma del  
Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*




### Strada in discesa

- Valutare se l'associazione ha le caratteristiche dell'associazione di volontariato ODV o dell'associazione di promozione sociale APS e procedere con la richiesta di iscrizione al registro regionale



### Strada in piano

- Se non ho le caratteristiche di OVD o APS apportare le modifiche statutarie subordinando l'efficacia al periodo d'imposta successivo a quello dell'operatività del RUNTS



### Strada in salita

- Non modificare lo statuto in attesa che vi siano ulteriori chiarimenti ufficiali



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

## 1) Strada in discesa

Valutare le caratteristiche dell'associazione

- **Tipologia di attività** rientrante nell'art 5 d.lgs. 117/2017

### Art. 5 - Principali attività di interesse generale

Servizi sociali, prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, educazione, istruzione, formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educative, servizi finalizzati alla protezione dell'ambiente, tutela e valorizzazione finalizzati alla protezione dell' ambiente, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, attività culturali, radiodiffusione sonora a carattere comunitario, attività turistiche, formazione extra-scolastica, servizi strumentali ad ETS, cooperazione allo sviluppo, attività sportive dilettantistiche



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

### Strada in discesa

Valutare le caratteristiche dell'associazione

Le risorse umane dell'associazione APS

- L'attività a favore di propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- L'APS può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche individuandoli tra i propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

### Strada in discesa

Valutare le caratteristiche dell'associazione


Le risorse umane dell'associazione ODV

- l'attività dell'organizzazione di volontariato dovrà essere perseguita avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di volontari associati.
- l'ODV può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.



## Strada in discesa

Se mi riconosco in un'ODV o in un'APS



Procedere con la richiesta di iscrizione al registro regionale modificando lo statuto subordinando l'efficacia all'ottenimento dell'iscrizione al registro regionale




**Riforma del**  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

## 2) Strada in piano

Se non mi riconosco in un'ODV o in un'APS ma riesco ad individuare un'altra tipologia di ETS che possa rispecchiare le mie caratteristiche

- Ente filantropico (associazione riconosciuta o fondazione con il fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
- Imprese Sociali (incluse le cooperative sociali),
- Reti Associative,
- Società di Mutuo Soccorso (disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818)
- Associazioni riconosciute e non
- Fondazioni e altri enti di carattere privato.



Modificando lo statuto subordinando l'efficacia al periodo d'imposta successivo a quello dell'operatività del RUNTS



**Riforma del**  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

### 3) Strada in salita



**Non modificare lo statuto** in attesa che vi siano ulteriori proroghe o che vi siano chiarimenti ufficiali



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*



# Cosa e come modificare?




Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

## Art. 101, comma 2, D. Lgs. 117/2017 secondo periodo

Termini prorogati con il  
«Decreto Crescita» al 30  
giugno 2020

*(...entro il medesimo termine) esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria...*"



**STRAORDINARIA  
CON MODALITÀ E MAGGIORANZE ORDINARIE**



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

## Art. 101, comma 2, D. Lgs. 117/2017 secondo periodo

*“Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove **disposizioni inderogabili** o di introdurre clausole che **escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili** mediante specifica clausola statutaria”*



CIOÈ?

Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

Sono state introdotte tre tipologie di norme che corrispondono a due diversi modi

semplificata

- a) norme inderogabili;
- b) norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (tali norme sono di regola individuabili per la formula "se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente");

straordinaria

- c) norme che attribuiscono all'autonomia statutaria mere facoltà (tali norme sono di regola individuabili per la formula "l'atto costitutivo o lo statuto possono..." oppure per la formula "se l'atto costitutivo o lo statuto lo consentono...").



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

Per chiarire tutta questa immensa confusione,  
è intervenuta la

- **circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nr. 20 del 27 dicembre 2018**



**Riforma del**  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

Tabella riepilogativa delle modalità di adeguamento statutario da parte degli enti del terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo settore).

--- VEDI TABELLA ---

- ✓ Soggetti interessati: enti iscritti ai registri nazionale e regionale della promozione sociale, ai registri regionali del volontariato e all'anagrafe delle Onlus.
- ✓ Scadenza dei termini per gli adeguamenti statutari: 2 agosto 2019.
- ✓ Modalità di approvazione delle modifiche statutarie da parte degli organi competenti (normalmente l'Assemblea): a seconda dei casi modalità semplificate (maggioranze deliberative ordinarie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti) o modalità non semplificate (maggioranze deliberative rafforzate, normalmente previste dagli statuti in caso di modifiche statutarie).
- ✓ Gli enti non iscritti ai registri che intendano adeguare gli statuti ai fini dell'iscrizione a questi ultimi, dovranno comunque applicare le disposizioni statutarie previste per le modifiche degli statuti e non potranno beneficiare della semplificazione di cui all'art. 101.
- ✓ Gli enti iscritti che procedano alle modifiche statutarie oltre la scadenza del 2 agosto 2019 dovranno applicare le disposizioni statutarie previste per l'assunzione delle delibere modificative degli statuti, senza beneficiare della semplificazione.



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

## Alcuni esempi di norme obbligatorie, derogabili e facoltative

### Art. 23 Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni

- **Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente**, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
- **Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente**, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- **Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente**, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.



Riforma del  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*

quesito

**Se la mia associazione è costituita con atto pubblico, devo obbligatoriamente provvedere agli adeguamenti con atto pubblico (pur non essendo interessato all'ottenimento della personalità giuridica)?**

Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali n.20/2018

- si occupa specificamente degli adeguamenti statutari degli ETS costituiti prima della data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore.
- Alla fine della prima pagina ed all'inizio della seconda è scritto testualmente che *resta ferma la necessità dell'atto pubblico per le modifiche degli statuti degli enti in possesso di personalità giuridica* e quindi, al contrario, non serve per quelli che ne sono privi.

L'orientamento sembra confermato dal Consiglio Nazionale del Notariato



**Riforma del  
Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*



**Grazie!**

**Maurizio GROSSO**

Area Consulenza CSV NAPOLI

**maurziogrosso82@gmail.com**



**Riforma del**  
**Terzo settore:**

*Adeguamenti statutari degli ETS*